

**COMUNE DI CORTEMAGGIORE**  
(Provincia di Piacenza)

**UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE**

**Avv. Francesco**

**PALOPOLI**

**CIRCOLARE N. 8/2023**

**Prot. n. 14947**

Alla Giunta Comunale

Ai Responsabili di Area/Settore

All'Organismo di Valutazione

**SEDE**

A mezzo mail

**OGGETTO: GDPR - REGOLAMENTO 2016/679 E D.LGS. 196/2003 E S.M.I. - CIRCOLARE PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI SULL'ALBO PRETORIO**

Come richiamato nell'oggetto della presente circolare è bene definire sin da subito che il trattamento dei dati personali, riguardante persone fisiche, deve essere sempre conforme ai principi fissati all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679, che qui si ricordano brevemente:

- liceità, correttezza e trasparenza del trattamento, nei confronti dell'interessato;
- limitazione della finalità del trattamento, compreso l'obbligo di assicurare che eventuali trattamenti successivi non siano incompatibili con le finalità della raccolta dei dati;
- minimizzazione dei dati: ossia, i dati devono essere adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento;

- esattezza e aggiornamento dei dati, compresa la tempestiva cancellazione dei dati che risultino inesatti rispetto alle finalità del trattamento.
- Limitazione della conservazione: ossia, è necessario provvedere alla conservazione dei dati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il trattamento;
- integrità e riservatezza: occorre garantire la sicurezza adeguata dei dati personali oggetto del trattamento.

Il trattamento dei dati personali è lecito per i soggetti pubblici quando è necessario:

- ✓ per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- ✓ per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

L'adempimento o l'esecuzione può trovare base giuridica all'interno del diritto dell'Unione, di una norma di Legge, di regolamento o in un atto amministrativo generale (art.2-ter,co.1, D.lgs.196/2003 s.m.i).

La pubblicazione presso l'albo pretorio on-line produce un'operazione di **“diffusione”**<sup>1</sup> la quale è legittima solo se prevista all'interno di una fonte sopra definita.

Orbene, la specifica previsione normativa deve essere interpretata alla luce del principio di minimizzazione il quale richiede di diffondere i dati pertinenti e non eccedenti, “per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge”<sup>2</sup>.

Si può apprezzare come un trattamento lecito sia legato alla necessità del dato pubblicato e a un criterio cronologico-temporale.

Non si può sottacere che accanto a tale regola generale si sono susseguite molteplici disposizioni di natura statale, regionale e locale che sanciscono a carico degli enti locali ulteriori obblighi di pubblicazione di atti e documenti nella bacheca dell'albo pretorio per periodi di tempo differenziati, producendo una frammentazione della disciplina in materia<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Per diffusione si intende il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione(art.2-ter,co.4,lett.b del D.lgs.196/2003 s.m.i.)

<sup>2</sup> Art.124 d.lgs. 267/2000 c.d. T.U.E.L.

<sup>3</sup> Questo è stato rilevato anche dal Garante nelle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" alla pag.42 e ss rinvenibili al seguente link: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3134436>

L'indirizzo offerto dal Garante può essere così definito: “l'amministrazione locale che ha intenzione di pubblicare sull'albo pretorio on-line un atto contenente dati personali (cfr. la definizione contenuta nell'art. 4, comma 1, lett. b, del Codice) è tenuta a verificare, preliminarmente, per i dati comuni, l'esistenza di una norma di legge o di regolamento (ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Codice) oppure, per i dati sensibili e giudiziari, di una norma di legge (ai sensi degli artt. 20, 21 e art. 22, comma 11, del Codice) che le prescriva l'affissione di quell'atto all'albo pretorio”.

Si propone qui un breve schema esemplificativo e non onnicomprensivo per alcune fattispecie le quali possono servire da direttici interpretative per altri e ulteriori casi:

| <b>PROVVEDIMENTO</b>            | <b>CHE COSA SI PUBBLICA</b>  | <b>CHE COSA NON SI PUBBLICA</b>  |
|---------------------------------|--|--|
| <b>PERMESSO DI COSTRUIRE</b>    | (ART. 20 DPR 380/2001)<br>la notizia dell'avvenuto rilascio con l'indicazione degli estremi dell'atto, del Nome e Cognome del richiedente o della persona giuridica, degli estremi identificativi dell'immobile, della tipologia di lavori.  | il permesso in versione integrale, nè dati ulteriori della persona che lo richiede o di altri dati personali |
| <b>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE</b> | (art. 31 DPR 380/2001)<br>la norma prevede la notificazione all'interessato, ma in ottemperanza al principio generale della pubblicazione di tutti i provvedimenti è consentito, oltre ai dati identificativi dell'immobile, pubblicare le generalità del proprietario, limitandosi al cognome e al nome, poiché non si tratta di un giudizio negativo sulla persona, nè si rivela una condizione di indigenza o precarietà. | non si pubblicano le informazioni personali ulteriori rispetto al cognome e nome                             |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p style="text-align: center;">PUBBLICAZIONE<br/>PERIODICA DEI DATI<br/>RELATIVI AGLI<br/>IMMOBILIABUSIVI</p> | <p>(art. 31, comma 7 DPR 380/2001) la pubblicazione, in forma di elenco, riguarda “i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente” e non deve contenere alcun dato personale</p>  | <p style="text-align: center;">dati personali dei titolari degli<br/>immobili</p>  |
| <p style="text-align: center;">PROVVEDIMENTO<br/>DI COLLOCAMENTO<br/>A RIPOSO</p>                             | <p>Provvedimento che, pur indicando il nome e cognome del dipendente, della sua istanza e della decisione adottata, richiama la Relazione (agli atti) per gli aspetti che riguardano la sua vita professionale</p>                            | <p style="text-align: center;">i dati identificativi del dipendente<br/>diversi dal nome e cognome e ogni<br/>notizia sulla sua vita personale e<br/>professionale</p>   |
| <p style="text-align: center;">CURRICULUM<br/>VITAE</p>   | <p style="text-align: center;">(artt. 14 e 15 D.lgs 33/2013)<br/>il documento che viene trasmesso con la esplicita indicazione con la quale si autorizza la pubblicazione di tutti i dati chevi sono contenuti</p>                            | <p>non è necessario, nè opportuno pubblicare le informazioni relative alla data di nascita, luogo di residenza, telefono e codice fiscale, ma è opportuno che tale accortezza sia trasferita al soggetto che fornisce il documento ai fini della pubblicazione</p> |
| <p style="text-align: center;">AFFIDAMENTO DI<br/>INCARICO A<br/>PROFESSIONISTA</p>                           | <p>Provvedimento di conferimento dell’incarico con l’indicazione del cognome e del nome del professionista, della natura dell’incarico, ecc.</p>  | <p style="text-align: center;">i dati del professionista diversi dal<br/>nome e cognome (codice fiscale,<br/>Iban, luogo e data di nascita, luogo<br/>di residenza, ecc.)</p>  |
| <p style="text-align: center;">RISARCIMENTO<br/>PER SINISTRO</p>  | <p>il provvedimento, nella forma integrale, avendo cura di oscurare le informazioni personali soprattutto se hanno dato luogo a lesioni</p>   | <p>non si pubblicano i dati personali soprattutto se hanno dato luogo a lesioni</p>  |
| <p style="text-align: center;">AFFIDAMENTO DI<br/>INCARICO DI<br/>PATROCINIO LEGALE</p>                       | <p>Provvedimento con l’indicazione delle motivazioni e del cognome e nome del professionista a cui si conferisce l’incarico. Il nome e cognome della controparte deve essere oscurato se si tratta di causa relativa a un giudizio penale</p> | <p>i dati della controparte diversi dal nome e cognome e in ogni caso qualsiasi dato personale nel caso di giudizio penale i dati personali del professionista incaricato diversi dal nome e cognome</p>   |

|   |  |   |
|---|--|---|
| CONTRIBUTO A<br>SEGUITO DI DANNI DA<br>EVENTO CALAMITOSO            | Il provvedimento nella forma integrale<br>ed esclusivamente il cognome e nome<br>deidestinatari  | non si pubblicano dati<br>personali ulteriori rispetto al<br>cognome e nome   |
| AVVISO DI DEPOSITO DI<br>ATTO NON NOTIFICATO<br>PER IRREPERIBILITA' | (art. 140 c.p.c.)<br>si fa ricorso alla pubblicazione<br>sull'albo pretorio solo nei casi previsti<br>dall'art. 60 del DPR 600/1973(Agenzia<br>delle Entrate) indicando gli<br>estremi dell'atto e il cognome e<br>nome della persona a cui è stata<br>impossibile effettuare la notificazione | non deve essere pubblicata<br>alcuna comunicazione per la<br>semplice "irreperibilità" o "rifiuto<br>di ricevere la copia" se non sia<br>esplicitamente previsto da una<br>norma di legge |

Ove vi sia incertezza sulla normativa richiamata in oggetto si può inviare richiesta di parere al Segretario Comunale e al D.P.O. di questo civico Ente.

Si tenga in debita considerazione che le sanzioni per pubblicazione di dati personali inseriti all'interno di atti amministrativi soggetti a pubblicazione è soggetta a **sanzione amministrativa per importi considerevoli indicativamente tra i 5.000 e i 10.000 euro.**

**IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
*SEGRETARIO COMUNALE*  
*AVV. FRANCESCO*  
*PALOPOLI*